



Inquadramento normativo e situazione della nutria nel Veneto

Indice

1. Premessa
2. Ordinamenti applicabili
3. Evoluzione dello status giuridico della specie nutria
4. Motivazioni che rendono necessario il perseguimento dell'eradicazione della nutria
5. La situazione nel Veneto

1. Premessa

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano.

Negli anni questo roditore **di origine esotica** ha raggiunto nel nostro Paese consistenze elevate dovute sia alle caratteristiche tipiche della specie che alla mancanza di avversità naturali ivi compresa l'assenza di predatori.

La nutria presenta infatti un incremento annuo sostenuto a causa dell'elevato tasso riproduttivo (circa 14 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del nostro favorevole clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare. Inoltre la mortalità naturale della nutria è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati, condizioni raramente riscontrabili in Italia.

E' una specie che possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio veneto ha facilitato, nel nostro territorio regionale, l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie.

Dalla metà degli anni novanta in Veneto, al fine di mitigare l'impatto della specie sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 e dell'art. 17 della L.R.n.50/93. Detti piani di controllo, come si rileva dai dati relativi alle produzioni agricole danneggiate più avanti riportati, hanno contribuito a contenere i danni. Quando nel 2014 la nutria da specie selvatica gestibile ai sensi della Legge 157/92 è diventata un "animale infestante" al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, l'onere del relativo controllo è sorto in capo ai Comuni, con il risultato di un'applicazione discontinua delle linee di intervento attivabili.

Oggi, con l'approvazione della legge n.221 del 28/12/2015, entrata in vigore il 2/2/2016, il controllo a fini di eradicazione della specie, che rimane comunque esclusa dall'applicazione degli istituti di tutela e dagli indirizzi gestionali di cui Legge 157/92, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art.19 della medesima legge statale. I piani di controllo/eradicazione, da approvarsi ed attuarsi previo parere dell'INFS oggi ISPRA, competono alle Regioni (o alle Province secondo quanto stabilito a livello di singolo ordinamento regionale), fatte salve le competenze dei Comuni in materia di sanità ed igiene pubblica.

Di recente è intervenuta la Legge regionale 26 maggio 2016, n.15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”, la quale si fa carico:

- di sancire le funzioni ed i compiti in capo alla Regione, alle Province/Città Metropolitana ed ai Comuni nonché il coinvolgimento dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;
- di prevedere l’emanazione di linee guida regionali nell’ambito di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria;
- di definire le metodologie di contenimento applicabili, che debbono improntarsi al principio della selettività e non comportare maltrattamento o inutili sofferenze agli animali;
- di assicurare puntuali attività di monitoraggio delle popolazioni;
- di introdurre una specifica linea finanziaria a carico del bilancio regionale.

Infine, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all’articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici. A tal fine la norma prevede che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei Piani regionali di controllo, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.

2. Ordinamenti applicabili

Norme comunitarie

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta l’introduzione di specie esotiche/alloctone, chiedendone, se presenti, il controllo o l’eliminazione in caso di minaccia agli ecosistemi e/o alle specie” (Allegato A, Art.8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, con raccomandazione agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1141 del 13.7.2016, che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nel quale è compresa anche la specie *Myocastor coypus* Molina, 1782.

Norme nazionali e disposizioni applicative

- Legge n.394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” ed in particolare l’articolo 22, c.6 che affida agli Enti Parco regionali la ricomposizione degli squilibri ecologici;
- Legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, ed in particolare l’art.19 che affida alle Regioni il compito di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
- Legge n.116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla

normativa europea” ed in particolare l'art.11, comma 11 bis, che esclude le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2;

- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31.10.2014;
- Legge n.221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica a cui si applica la legge quadro nazionale in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di esercizio dell’attività venatoria (Legge n.157/92), che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di detta specie vengano realizzati come disposto dall’art.19 della più volte richiamata Legge n.157/92.

Norme regionali e disposizioni applicative

- Legge Regionale n. 40/84 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
- Legge Regionale n. 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1100/2015 “Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie”;
- Legge Regionale n.19/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;
- Legge Regionale n.15/2016 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”;
- Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, articolo 70.

3. Evoluzione dello status giuridico della specie nutria

Come evidenziato in premessa la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l’art.2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica a tutti gli effetti, da gestire ai sensi della Legge n.157/92.

L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall’art.19 della medesima legge 157/92. Nel Veneto già dagli anni 90 sono stati attivati sull’intero territorio regionale piani di controllo, la cui predisposizione e la cui realizzazione sono delegate alle Province ai sensi dell’art. 17 della L.R.n.50/93.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, prevede, per le specie contemplate nell’elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, l’attuazione di misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni, misure destinate a diventare obbligatorie.

Le Legge n.116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, ed in particolare il relativo art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela di cui alla Legge 157/92. Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:

- a) trasferire dalle Regioni/Province ai Comuni la competenza sulla gestione delle nutrie;
- b) consentire, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

In tal senso si era espressa la Circolare interministeriale del 31.10.2014 (Ministero della Salute; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) nel confermare il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di gestione delle nutrie.

Nel Veneto, al fine di consentire una ripresa delle attività di controllo sulla specie (attività già attuate dalle Province sino all'entrata in vigore della Legge 116/2014), la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n.1100 del 18.8.2015, linee guida a supporto delle Amministrazioni comunali contenenti, appunto, indicazioni per le attività di controllo numerico delle nutrie.

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza, unitamente ai non pochi ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze sindacali, hanno tuttavia determinato una grave situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con legge n.221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n.157/92, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima legge 157/92. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di controllo/eradicazione della nutria torna in capo alle Regioni/Province, sempre fatte salve le competenze dei Comuni in materia di sanità ed igiene pubblica. I piani di controllo/eradicazione dovranno pertanto essere attuati nei modi e con le procedure stabilite dal soprarichiamato art.19.

Nel frattempo, con Legge regionale n.19/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" è stato confermato in capo alle Province l'esercizio delle funzioni non fondamentali (compresa, quindi, la funzione di controllo di cui all'art.17 della L.R. n.50/93 applicativo dell'art. 19 della Legge 157/92) già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della medesima L.R.n.19/2015. Tuttavia, l'entrata in vigore della L.R.n.15/2016 configura un assetto ordinamentale che si caratterizza, avuto riguardo alla specie nutria, per il permanere della competenza gestionale delle Province e della Città Metropolitana nell'ambito delle previsioni di un "Piano regionale triennale di eradicazione" che:

- detta specifiche linee guida indirizzate ai soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Piano (art.3, comma 1 lett. b);

- assume la veste di atto amministrativo che subentra (anche ai fini dell'acquisizione del parere consultivo dell'ISPRA) ai piani di controllo della nutria approvati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'art.17 della L.R.n.50/93, fatti salvi gli atti amministrativi che le medesime Province e la medesima Città Metropolitana di Venezia dovranno adottare "a valle" in attuazione del Piano medesimo.

4. Motivazioni che rendono necessario il perseguimento dell'eradicazione della nutria

Impatto sulle biocenosi

Il sovrappopolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per il Veneto. Talvolta l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti. A titolo di esempio, in provincia di Treviso è stata dimostrata la predazione di uova di *Anas platyrhynchos* (Tocchetto, 1999).

Interferenze con la fauna autoctona, soprattutto su Podicipediformi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi e alcune specie di Caradriformi e Passeriformi, sono segnalate in letteratura (Andreotti *et al.*, 2001; Bertolino *et al.*, 2011).

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La mole non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga 2001). La barbabietola da zucchero, il riso e diverse colture ortive sono fatte oggetto di asporti anche consistenti.

Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di canali di irrigazione, di scolo delle acque e di bacini artificiali in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature pensili (fuori terra) di canali irrigui o di scolo la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il rischio di rotta idraulica soprattutto quando associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie (volpe, tasso, istrice). Di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde arginali con il conseguente interrimento della sezione del canale e la rosura del piano di campagna.

A livello regionale sono ben noti gli impatti che la specie può causare alle infrastrutture arginali. Le ampie gallerie scavate da questi animali lungo le rive creano non pochi problemi alla stabilità degli argini (Tocchetto, 2001), soprattutto in corsi d'acqua di dimensioni medie e piccole, le cui arginature non superano certi valori di sicurezza. In presenza di sponde con scarsa inclinazione e abbondante vegetazione, gli argini sembrano oggetto di minore attività di scavo.


Rischi sanitari

Numerose sono le malattie a cui la nutria può andare soggetta (Cocchi e Riga, 2001). Analisi condotte tra il 1995 e il 1998 su 131 nutrie di provenienza veneta (Arcangeli *et al.*, 2001) non hanno prodotto esiti positivi; sembra quindi che in Veneto la nutria non sia diffusore di pericolose zoonosi, come la salmonella e la trichinella. Anche per la leptospirosi, nonostante la sieropositività di 38 individui su 99, la nutria non sembra essere un vettore importante di questo batterio (Bon, Mezzavilla e Scarton, 2013).

5. La situazione nel Veneto

Distribuzione e consistenza

Come riportato nella Carta delle vocazioni faunistiche regionale (*Associazione Faunisti Veneti, a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton, 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto.*) la nutria è pressoché diffusa in tutta la pianura veneta ed è segnalata anche in zone collinari ed in alcuni casi anche montane, fatta eccezione per il bellunese. Attualmente non sono disponibili dati di consistenza numerica, la quale viene tuttavia stimata pari a circa 1 capo per ettaro di superficie territoriale (detto valore, di larghissima stima, “nasconde” situazioni molto differenziate, che vanno da aree poco interessate ad aree con consistenza elevata).

Nutria *Myocastor coypus* (fig. 139)

Gestione pregressa

Nel Veneto la nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 e dell'art.17 della L.R.n.50/93 fin dalla metà degli anni novanta.

Le principali criticità che si sono dovute affrontare sono state:


- necessità di una massa critica di risorse finanziarie e di operatori per la gestione delle gabbie di cattura;
- impegno sotto i profili della formazione e coordinamento degli operatori;
- gestione e costo della filiera relativa allo stoccaggio ed allo smaltimento delle carcasse.

In talune realtà provinciali ci si è avvalsi con buoni risultati della disponibilità dei cacciatori (nelle vesti di operatori formati e coordinati) e dei Consorzi di bonifica in sede di messa a disposizione e/o gestione delle gabbie per la cattura.

Danni alle produzioni agricole

Le disposizioni regionali in materia di danni da fauna selvatica alle produzioni agricole hanno consentito di riconoscere un contributo anche per i danni da nutria fino ad agosto 2014 quando con l'entrata in vigore della legge 116/2014 la nutria è stata esclusa dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92.

Di seguito viene riportata una tabella che fornisce i dati, ripartiti per Provincia e per anno, dei danni da nutria arrecati alle produzioni agricole, unitamente ad un grafico esplicativo dell'andamento.



Fonte: Piano Faunistico-venatorio regionale (PFVR): Documento preliminare di indirizzo (Delibera di Giunta regionale n. 1728 del 7.8.2012)